

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4033 del 07/08/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 31 - ISI SEMENTI SPA - DOMANDA 24.05.2023 DI VARIANTE SOSTANZIALE di CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E AGRICOLO IRRIGUO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FIDENZA (PR), LOC. VAIO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PRATICA. PRPPA0511. SINADOC 21314/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4162 del 07/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060 del 26/06/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2022”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con d.D.G. 126/2021;

PRESO ATTO della domanda in data 24.05.2023 prot PG/2023/91100 con l'azienda Isi Sementi Spa C.F. 01691680340 ha richiesto la variante sostanziale di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione ai sensi dell'art. 31, R.R. 41/2001, codice pratica

PRPPA0511, per iserimento di un ulteriore pozzo avente funzione di back-up del Pozzo 2;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5497 del 25/10/2022 è stata rinnovata la concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001 e che la domanda di variante è corredata dalla prescritta documentazione a firma di un tecnico abilitato;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e agricolo irriguo;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito della Provincia di Parma in data 29.06.2023, prot PG/2023/114021 e del Consorzio Bonifica Parmense in data 07.06.2023, prot PG/2023/99322, espressi in senso favorevole, ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 164 del 21.06.2023.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
 - che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- ha versato la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, in esito dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA0511;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all' azienda Isi Sementi Spa C.F. 01691680340, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA0511, rinnovata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5497 del 25/10/2022, per l' inserimento nella concessione di un ulteriore pozzo, avente funzione di back-up del Pozzo 2, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 75;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fidenza (PR) località Vaio/Ponte Ghiara, su terreno di proprietà della ditta Talento S.R.L , censito al fg. n. 67, mapp. n. 221; coordinate UTM RER x 581611; y: 966798;
- corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI Nome Pianura Alluvionale - confinato inferiore ;
- destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 30.06.2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28.07.2023 e acquisito al prot PG/2023/134286 del 02.08.2023, che annulla e sostituisce i precedenti;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 2.455,23 euro è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.455,23 euro, è stata versata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARP AE, Pietro Tomasaz Boggio;
11. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARP AE di Parma;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.R. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Isi Sementi Spa C.F. 01691680340 (codice pratica PRPPA0511).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1: profondità di m 90, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 180, equipaggiato con pompa avente portata di 20 l/sec;

Pozzo 2: profondità di m 75, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 150, equipaggiato con pompa avente portata di 2 l/sec;

Pozzo 3: profondità di m 75, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa avente portata di 2 l/sec.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Fidenza (PR), località Vaio/Ponte Ghiara, su terreno di proprietà della ditta Talento S.R.L. censito al fg. n. 67 mappali nn. 228 (P1), 221 (P2) e 221 (P3); coordinate UTM RER: P1 x: 581678 y: 966849; P2 x: 581711 y: 966936; P3 x: 581611 y 966798.

3. corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI Nome Pianura Alluvionale - confinato inferiore ;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e agricolo irriguo.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio per il pozzo P1 pari a l/s 20 con un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 61.000 mc/annui di cui 38.000 mc ad uso industriale e 23.000 mc ad uso irrigazione agricola; portata massima di esercizio per il pozzo P2 e P3 pari a l/s 2 con un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.000 mc/annui ad uso irrigazione agricola;

3. Il prelievo di risorsa idrica esercitato dal pozzo P3 potrà essere attivato solo in alternativa al prelievo dal pozzo P2.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ma PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web “Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2023 il canone è determinato in 2.455,23 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.455,23 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30.06.2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della

l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.